

BOZZE DI STAMPA

21 luglio 2014

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione (1429)

EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI DA 3 A 40

33.3

COTTI, CRIMI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 120 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"L'impiego permanente di parti di territorio nazionale come poligoni militari per esercitazioni a fuoco è consentito previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata, anche ai fini dell'adozione di adeguate misure compensative di carattere economico e sociale".».

38.87

COTTI

Al comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo: «Dette intese potranno prevedere che la funzione legislativa e amministrativa in talune materie di competenza esclusiva statale, possano essere delegate alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, con norme di attuazione, secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.».

38.88

ZELLER, PALERMO, LANIECE, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, COTTI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. L'esercizio della funzione legislativa e amministrativa in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano, possono essere delegate, anche su richiesta delle stesse, previa intesa, con norme di attuazione, secondo le previsioni dei rispettivi statuti.».